

CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE PER LA
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIALI

Statuto

**TITOLO I PRINCIPI
FONDAMENTALI**

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Statuto detta le norme fondamentali per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente denominato: Consorzio dei Comuni del Cassinate per la programmazione e gestione dei servizi sociali.
2. Il Consorzio dei Comuni del Cassinate e per la programmazione e gestione dei Servizi sociali è costituito dai Comuni di: Acquafondata, Aquino, Ausonia, Cassino, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Cervaro, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Esperia, Pico, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Roccasecca, San Giorgio a Liri, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, San Vittore del Lazio, Terelle, Vallemaio, Vallerotonda, Villa Santa Lucia, Viticuso e dagli altri Comuni che saranno stati assentiti dall'Assemblea del Consorzio con le modalità di cui al comma 3 che segue.
3. Lo Statuto unitamente alla convenzione è approvato dai Consigli Comunali degli Enti Consorziati. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Consortile, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

Art. 2

Finalità

1. Il Consorzio ha lo scopo di perseguire un'organica politica di sicurezza sociale mediante il riordino, lo sviluppo e la gestione associata dei servizi sociali e assistenziali - in particolare i servizi alla persona - nel quadro della normativa vigente in materia, offrendo ai cittadini tutti i servizi necessari a garanzia della migliore qualità della vita.
2. L'adesione al Consorzio da parte di Comuni tenuti all'obbligo di esercizio associato di servizi e funzioni, ai sensi dell'art. 19 del d.l. 95/2012, convertito nella l. 135/2012 costituisce adempimento per i servizi ad esso affidati.
3. Il Consorzio promuove il costante miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi, ai sensi dell'art. 97 Cost. e dell'art.1 del D.Lgs. 165/01, perseguendo gli obiettivi individuati negli atti programmatici dei Comuni che ne fanno parte, della Provincia di Frosinone, della Regione Lazio, dello Stato Italiano e dell'Unione Europea. Il Consorzio provvede all'adozione dei provvedimenti necessari od opportuni per assicurare l'attuazione di tali obiettivi.
4. Il Consorzio per lo svolgimento dei servizi da erogare agli enti consorziati può avvalersi di società pubbliche in house nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 3

Principi e criteri generali di azione

1. Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui all'art. precedente, il Consorzio ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti al rispetto in particolare dei principi costituzionali e delle norme generali che informano l'azione amministrativa.
2. Il Consorzio assume il metodo della programmazione per conseguire il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri Enti pubblici operanti sul territorio.
3. Gli organi del Consorzio provvederanno, nell'ipotesi di assunzione di obbligazioni od impegni inerenti più esercizi finanziari, che venga assicurato il concorso di ogni ente associato al finanziamento della spesa stessa per i corrispondenti esercizi finanziari.

Art. 4

Sede

1. Il Consorzio ha attualmente, sede legale in Piedimonte San Germano.
2. L'Assemblea consortile potrà, comunque, deliberare l'istituzione di altra sede e altri uffici nel territorio.

Art. 5

Durata

1. La durata del Consorzio è fissata in anni dieci a decorrere dalla data di approvazione del presente Statuto.
2. Tale durata si intende automaticamente prorogata di ulteriori dieci anni e così di seguito, salvo che due anni prima della scadenza i due terzi degli enti associati non comunichino agli altri di voler rinunciare alla proroga tacita determinando lo scioglimento del Consorzio.

Art. 6

Recesso

1. Ogni Comune può recedere dal Consorzio. Il recesso, in ogni caso, dovrà essere comunicato per iscritto dal legale rappresentante del Comune al Presidente del Consorzio ed avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di acquisizione della comunicazione di recesso al protocollo del Consorzio.
2. Il Comune che recede, anche dopo il perfezionamento del recesso, sarà comunque tenuto a concorrere all'adempimento delle obbligazioni pluriennali assunte dal Consorzio con il suo concorso.
3. Il Consorzio, contestualmente, prende atto del recesso del Comune ed assume le conseguenti modifiche statutarie.
4. Tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione ovvero all'applicazione del presente statuto saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto di tre membri nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Cassino.

Art. 7

Ammissione di altri enti.

1. Potranno essere ammessi a far parte del Consorzio altri Comuni e altri enti previa



deliberazione a maggioranza semplice dell' Assemblea.

2. L' ammissione diventa definitiva se entro 45 giorni dalla comunicazione della deliberazione nessuno degli enti consorziati abbia fatto opposizione.
3. In caso di opposizione, l' Assemblea può confermare la propria determinazione con apposita deliberazione adottata con il voto favorevole di più della metà dei componenti dell' Assemblea.
4. La conferma dell' Assemblea è vincolante per gli enti consorziati.
5. La partecipazione al Consorzio non comporta per i Comuni aderenti l' automatico affidamento alla gestione consortile di tutti i servizi, ma soltanto di quelli espressamente conferiti con deliberazione dell'Ente interessato. Il Consorzio può erogare servizi aggiuntivi, purchè attinenti allo scopo per cui è stato costituito, in favore degli Enti consorziati su richiesta degli Enti stessi, previa approvazione delle progettualità da parte del Consiglio d' Amministrazione. I relativi oneri sono a carico degli Enti richiedenti.
6. Con deliberazione dell'Ente interessato potrà altresì essere revocato il conferimento al Consorzio di singoli servizi già affidati. La richiesta di revoca dovrà pervenire al Consorzio entro i tre mesi precedenti la scadenza della presentazione delle relative domande di finanziamento ed avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

TITOLO II

ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

Capo I - Organi del Consorzio

Art.8 Organi

1. Sono organi politici e di rappresentanza del consorzio:
 - L'Assemblea consortile;
 - Il Presidente;
 - Il Consiglio di amministrazione;
2. Sono organi tecnici:
 - Il Direttore
 - I Revisori dei conti

Capo II – L'Assemblea

Art. 9 Competenze

1. L'Assemblea è l' organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consorzio ed ha competenza per gli atti fondamentali, indicati dall' art. 42, 2° c., del D. Lgs. 267/2000. In particolare L'Assemblea ha competenze in ordine ai seguenti atti fondamentali:
 - a) la nomina del Presidente del Consorzio;
 - b) la nomina del Consiglio di amministrazione,
 - c) la nomina del Vice Presidente;
 - d) pronuncia di decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione nei casi e con la procedura previsti per le ipotesi di

- incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei Consiglieri comunali;
- e) la determinazione delle indennità a favore dei vari componenti degli organi del consorzio;
 - f) l'approvazione degli indirizzi dei programmi socio-assistenziali e dei criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali;
 - g) la determinazione delle quote contributive che i Comuni devono versare al Consorzio per la compartecipazione alle spese;
 - h) l'approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, le variazioni e il conto consuntivo:
 - i) l'approvazione degli atti a contenuto normativo;
 - j) la nomina dei Revisori dei conti;
 - k) l'assunzione della gestione dei servizi a rilevanza sociale, quando ne faccia richiesta uno o più enti associati;
 - l) l'assunzione dei mutui;
 - m) l'approvazione degli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile;
 - n) l'approvazione delle convenzioni con altri enti locali e soggetti diversi;
 - o) la determinazione delle modalità di copertura di eventuali disavanzi di amministrazione;

Art. 10 **Composizione**

1. L'Assemblea è costituita dal Presidente del Consorzio e dal Sindaco, o da un suo delegato, di ciascun Comune aderente al consorzio.
3. Le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo vanno presentate per iscritto.
4. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti dell'Assemblea sono regolate dalla legge.
5. All'Assemblea consortile si applicano, in quanto compatibili, le norme del D. Lgs 267/2000 che regolano il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 11 **Funzionamento**

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consorzio che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria, almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedono.
3. Gli avvisi di convocazione, unitamente all'ordine del giorno, debbono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e devono pervenire, anche a mezzo di posta elettronica, presso il domicilio del componente o presso il Comune di rappresentanza:
 - cinque giorni prima della seduta, per le sessioni ordinarie;
 - tre giorni prima della seduta, per le sessioni straordinarie;
 - 24 ore prima della seduta, nei casi di convocazione urgente.
4. Contestualmente deve essere data notizia dell'adunanza mediante avviso da pubblicarsi all'albo pretorio del consorzio. Gli atti relativi all'ordine del giorno debbono essere messi a disposizione dei componenti dell'Assemblea, depositandoli presso l'Ufficio del Direttore del consorzio.
5. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Si procede in seduta segreta quando debbono essere formulati giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali o

capacità professionali di persone.

6. L'Assemblea non può deliberare se i componenti presenti non rappresentano almeno la metà più uno rispetto al numero totale dei Comuni consorziati.
7. In caso di seduta deserta, l'Assemblea, in seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, può deliberare sugli stessi argomenti compresi nell'ordine di prima convocazione, con l'intervento di almeno un terzo dei componenti.
8. Il Presidente deve convocare l'Assemblea nel termine di giorni venti, inserendo all'ordine del giorno le questioni proposte quando lo richiedano uno o più componenti del Consiglio di amministrazione ovvero almeno 1/5 dei componenti dell'Assemblea. In caso di omissione, provvede il Prefetto in via sostitutiva.

Art. 12

Deliberazioni dell'Assemblea

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assoggettate alle norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, la pubblicazione e il controllo.
2. Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta dei presenti-
3. Le deliberazioni sono assunte di norma con votazione a scrutinio palese. Le deliberazioni concernenti persone, compreso le nomine degli organi consortili, sono assunte con voto segreto.
4. Apposito regolamento, per quanto non espressamente previsto, stabilisce le modalità di organizzazione delle sedute dell'Assemblea.
5. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Direttore, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

CAPO III

IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE, LA GIUNTA

Art. 13

Il Presidente: elezione, funzioni, decadenza

1. Il Presidente del Consorzio, che è anche Presidente dell'Assemblea, è eletto dall'Assemblea nel proprio seno, nella sua prima adunanza o nella successiva alla vacanza dell'incarico e dura in carica per cinque anni. Al fine di garantire il funzionamento efficace dell'ente, il mandato del Presidente è collegato alla durata del Consiglio di Amministrazione. Pertanto, in caso di cessazione anticipata per le fattispecie disciplinate al successivo comma 5, il neo Presidente eletto durerà in carica per il periodo rimanente alla conclusione del mandato naturale dei cinque anni in corso, al fine di consentire il rinnovo contestuale del Cda e del Presidente.
2. Sono eleggibili a Presidente, tutti i Sindaci membri dell'Assemblea. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Risulta eletto il rappresentante che ottiene la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. Se nelle prime due votazioni nessuno dei rappresentanti ottiene la maggioranza richiesta, alla terza votazione si procede al ballottaggio tra i due rappresentanti che avranno avuto più voti. A parità di voti accede al ballottaggio il rappresentante del Comune con maggior numero di abitanti
3. Il Presidente sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di

attuazione e loro risultati. In particolare:

- a) rappresenta, convoca e presiede l'Assemblea Consortile,
 - b) Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, di cui stabilisce il coordinamento e l'unità di indirizzo;
 - c) stabilisce gli argomenti e le proposte da inserire nell'ordine del giorno delle sedute;
 - d) firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli enti consorziati;
 - e) sovrintende all'attività complessiva dell'ente e promuove, occorrendo, indagini e verifiche;
 - f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
 - g) firma la corrispondenza e i documenti relativi all'attività del Consiglio;
 - h) adotta, in caso di necessità e urgenza sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione. da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella prima adunanza successiva
 - i) compie gli atti che gli sono attribuiti dalla legge, dalla convenzione, dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. In caso di impedimento temporaneo o di assenza, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente o in sua assenza dal Consigliere anziano d'età.
5. Il Presidente cessa dalla sua carica:
- per scadenza naturale del mandato o per rinnovo anticipato del Consiglio di amministrazione;
 - per dimissioni;
 - per sopravvenute ragioni di incompatibilità-inconferibilità;
 - per naturale scadenza del mandato di amministratore presso il Comune di rappresentanza, salvo il caso di rielezione consecutiva alla carica di Sindaco;
 - in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea;
 - per scioglimento anticipato del Consiglio di Amministrazione.
6. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente; tale cessazione opera a partire dal 45° giorno successivo all'evento che ha determinato la cessazione dalla carica di Sindaco. Il Presidente entro i 45 giorni su richiamati, deve convocare l'Assemblea per procedere all'elezione del nuovo Presidente; in caso di mancata convocazione entro i suddetti termini provvede il Vice Presidente o in sua assenza il Consigliere anziano d'età. Tale previsione non si applica e il Presidente resta in carica sino alla scadenza naturale dei tre anni qualora, a seguito di consultazioni elettorali, il Presidente cessato sia rieletto Sindaco.
7. In caso di commissariamento in uno dei Comuni associati, il Commissario del Comune, nominato ai sensi dell'art. 141 del TUEL, che sostituisce il Sindaco, non può comunque ricoprire la carica di Presidente; ove il Sindaco sostituito dal Commissario fosse Presidente del Consorzio, il Vice Presidente provvede entro 10 giorni alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente, il quale resterà in carica sino al rinnovo del Cda. In caso di mancata convocazione entro i suddetti termini provvede il Consigliere anziano d'età.

Art. 14

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione, presieduto dal Presidente del Consorzio, collabora con questi nel governo del Consorzio ed opera attraverso deliberazioni.
2. In applicazione dell'art. 5 del d.l. 78/2010, così come convertito dalla l. 122/2010, i componenti del Cda non percepiscono compensi

Art. 15

Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione, per il conseguimento dei fini statutari del consorzio, compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea al Presidente, al Direttore, ai Dirigenti ovvero ai Funzionari del Consorzio;
2. Al Consiglio di amministrazione compete, altresì:
 - a) deliberare i prelevamenti dai fondi di riserva e le variazioni di cassa;
 - b) deliberare le operazioni di ricorso al credito breve, anche mediante anticipazioni di cassa;
 - c) proporre all'Assemblea consortile l'assunzione dei mutui a medio e a lungo termine ai quali il consorzio possa far fronte con mezzi propri, stabilendo il piano finanziario;
 - d) proporre all'Assemblea consortile il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica e il rendiconto, unicamente ad una relazione che esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti;
 - e) autorizzare i contratti da stipulare dal Direttore ;
 - f) approvare i progetti, i programmi esecutivi, il piano esecutivo di gestione e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio e nel programma e non attribuiti ad altri organi;
 - g) approvare gli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali che non determinano modifiche regolamentari;
 - h) approvare gli accordi con l'U.S.S.L. per l'integrazione tra servizi sociali e sanitari;
 - i) adottare, in via d'urgenza, deliberazioni relative a variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.
 - j) Adottare il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea.

Art. 16

Composizione del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione del Consorzio è composto dal Presidente del Consorzio che lo presiede e da un numero di componenti compreso tra sei e nove.
2. Possono essere nominati componenti del Consiglio di amministrazione cittadini, in possesso dei requisiti di eleggibilità, candidabilità e compatibilità e di comprovata esperienza tecnico-amministrativa.

Art. 17

Elezione, rimozione, revoca e decadenza del Consiglio di amministrazione

1. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta rispetto al numero totale dei componenti dell'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino alla scadenza naturale del presidente.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione debbono possedere per la durata del mandato tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che disciplina, altresì, i casi di decadenza.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere rimossi e sospesi dalla carica, nei casi e con le forme previste dalla legge.
4. Il Consiglio di amministrazione e i singoli componenti possono essere revocati a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea consortile a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Si ha lo scioglimento anticipato del Consiglio di amministrazione:
 - per approvazione della mozione di sfiducia;
 - per dimissione contestuale della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio di amministrazione, il Presidente provvede a convocare entro 45 giorni l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio e la nomina del Presidente. In caso di mancata convocazione entro i suddetti termini provvede il Vice Presidente o in sua assenza il Consigliere anziano d'età.

6. Il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione, comporta la decadenza dei suoi componenti.
7. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea su proposta del Presidente.
8. Alla sostituzione del Consiglio di amministrazione o dei singoli componenti revocati, l'Assemblea provvede, di norma, nella stessa seduta su proposta del Presidente.
9. I componenti surroganti restano in carica con le stesse modalità dei loro predecessori.

Art. 18

Adunanze e deliberazioni

1. L'attività del Consiglio di amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione si applicano le norme previste dalla legge in ordine ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione, pubblicità e controllo; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore.

Art. 19

Il Vicepresidente

1. Il Vice Presidente, nominato dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio di amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di sospensione dalla carica. La nomina di Vice Presidente spetta di diritto ad un rappresentante dei Comuni consorziati con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel rispetto del principio di rotazione.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente le funzioni del Presidente sono esercitate dal Componente dell'Assemblea più anziano di età.

Art. 20

Prerogative e responsabilità

1. Agli amministratori del consorzio per quanto riguarda aspettative, permessi e

indennità, si applicano le norme previste dal D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni.

2. Agli stessi si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità per gli Amministratori degli enti locali.
3. Il consorzio assicura l'assistenza legale agli Amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.
4. I componenti degli organi collegiali non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro parenti o affini sino al quarto grado civile. Tale circostanza va dichiarata dagli interessati.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 21

Principi e criteri generali

1. Il consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione. al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.
2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti, dal Direttore coadiuvato dal personale del consorzio. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre la dirigenza è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione.
3. A tutto il personale dipendente è inibito l'esercizio di altro impiego, professione o commercio, nonché di ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato, espressamente, dal Consiglio di amministrazione.
4. Il Direttore e il personale del consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti dagli enti locali.

Art 22

Personale

1. Il consorzio, nei limiti e con le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.
2. Lo stato giuridico, normativo e il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali.
3. Il Consorzio, qualora necessario, potrà avvalersi di altri strumenti contrattuali previsti dal codice civile stipulando, contratti (di prestazione d'opera, di lavoro autonomo) o convenzioni
4. Per il conseguimento dei propri fin istituzionali, potrà, altresì, avvalersi anche del personale degli enti associati, mediante incarico e previo consenso delle amministrazioni interessate.

Art. 23

Direttore

1. Il Direttore è un organo burocratico dell'ente nominato dal Consiglio d'Amministrazione e svolge anche le funzioni di segretario dell'ente.
2. Al Direttore compete, con responsabilità manageriale, l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del consorzio.
3. Egli ha la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti di terzi ed in giudizio e la responsabilità gestionale del Consorzio. Dirige le attività tecniche, amministrative, finanziarie ed organizzative del Consorzio per il perseguimento degli obiettivi generali indicati dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente e dei fini istituzionali del Consorzio stesso.
4. A tal fine compie ogni atto e assume ogni provvedimento di organizzazione e di gestione ritenuto necessario al migliore impiego delle risorse umane e materiali.
5. Il Direttore partecipa con funzioni consultive e di segretario verbalizzante alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea Consortile, ne esegue le deliberazioni.
6. Formula proposte al Consiglio di amministrazione, presenta al Consiglio di amministrazione stessa i bilanci ed i piani-programma.
7. Il Direttore è nominato dal CdA, con contratto a tempo determinato come previsto dalla normativa vigente, per la durata di cinque anni, rinnovabili.
8. Il Direttore è scelto in relazione alle capacità professionali ed alle attitudini manageriali, nonché alle competenze di carattere organizzativo e gestionale esercitate, risultanti da idoneo curriculum professionale. E' in ogni caso richiesto il possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica.

Art. 24

Competenze del Direttore

1. Il Direttore del Consorzio esercita le competenze previste per legge ed in particolare:
 - svolge l'attività di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del Consorzio in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
 - cura l'istruttoria e l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione ;
 - partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione e ne cura la verbalizzazione;
 - emana direttive generali e circolari in ordine alla conformazione di atti e procedure a normative legislative e regolamentari;
 - esprime pareri, su richiesta degli organi politici, in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
 - può presiedere le commissioni esaminatrici delle procedure selettive del personale, relativamente alla copertura di posti apicali o afferenti una pluralità di servizi;
 - cura la gestione del Consorzio;
dà attuazione al programma ed agli indirizzi definiti dagli organi di governo per il conseguimento degli obiettivi previsti;
 - esplica funzioni propositive nei confronti della Consiglio di amministrazione;
 - sovrintende alla gestione complessiva del Consorzio, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza, ed allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi, coordinandone l'attività;

- redige, sentito il Presidente, lo schema del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'adozione del Consiglio di amministrazione;
- predispone il piano dettagliato degli obiettivi per il controllo di gestione;
- formula proposte per migliorare l'assetto organizzativo del personale;
- predispone il piano esecutivo di gestione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
- promuove l'introduzione di metodologie e tecniche di gestione, misurazione ed organizzazione per garantire migliore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- coordina la direzione del personale;
- adotta gli atti di amministrazione e gestione concernenti i responsabili dei servizi;
- convoca e presiede la conferenza dei responsabili dei servizi;
- può formulare rilievi ai responsabili dei servizi in merito ad atti posti in essere dagli stessi, circa eventuali profili di non conformità ai programmi ed agli obiettivi definiti dal Consorzio, o in merito a situazioni di inerzia, con invito a provvedere;
- esercita ogni altra funzione conferitagli dal Presidente del Consorzio;

Art. 25

Revoca e risoluzione del contratto del Direttore

1. Il Direttore del Consorzio può essere sollevato dall'incarico mediante revoca o risoluzione di contratto, con motivato provvedimento del Presidente del Consorzio, previa deliberazione dell'Assemblea Consortile, nei casi seguenti:
 - per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi politici;
 - per la inosservanza delle direttive del Presidente del Consorzio o del Consiglio di amministrazione;
 - per fatti e situazioni che possano essere di grave pregiudizio alla funzionalità ed alla efficienza complessiva dell'attività amministrativa

Art. 26

Organizzazione degli uffici

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei criteri generali deliberati dall'Assemblea.
2. Il regolamento di cui al 1° comma del presente articolo, disciplina in conformità della legge e del presente statuto e dei contratti collettivi di comparto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina le seguenti materie:
 - responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
 - organi ed uffici e modi di conferimento e di revoca della titolarità dei medesimi anche con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, ovvero eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, ai sensi dell'art.110 del D.lgs. 267/2000;
 - principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
 - procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
 - ruolo, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;

- disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego nelle pubbliche amministrazioni e le altre attività, nonché casi di divieto di cumulo di incarichi ed impieghi pubblici.
4. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi potrà prevedere la costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica posti alle dirette dipendenze del Presidente per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo di sua competenza costituiti da dipendenti del Consorzio, ovvero, ove l'Ente non risulti dissestato ovvero strutturalmente deficitario, da collaboratori assunti a tempo determinato.
 5. I responsabili dei servizi sono nominati dal Presidente del Consorzio con provvedimento motivato, sentito il Direttore, secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi del Consorzio.
 2. L'affidamento dell'incarico tiene conto della formazione culturale adeguata alle funzioni, della effettiva attitudine e capacità professionale, nonché della valutazione dei risultati ottenuti e può prescindere da precedenti assegnazioni di funzione di direzione, anche a seguito di procedure concorsuali.

TITOLO VI GESTIONE - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 27

Attività gestionale del consorzio

1. La gestione del consorzio deve ispirarsi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve garantire il pareggio del bilancio da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, nell'ambito delle finalità sociali.
2. Il consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

Art. 28

Patrimonio

1. Il consorzio ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili, compresi i fondi liquidi, da trasferimenti degli enti, da donazioni, lasciti e da acquisizioni successive.
2. I beni del consorzio sono inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 29

Trasferimenti per partecipazione alle spese

1. Il consorzio, ove non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con mezzi propri, provenienti da canoni, tariffe e contributi esterni, provvede a ripartire tale onere sugli enti aderenti.
2. Gli enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del consorzio, a trimestri anticipati, comunque entro il primo mese, una quota pari ad un quarto della somma dovuta e iscritta nel bilancio preventivo approvato.
Il consorzio, mediante il CdA, decorso infruttuosamente detto termine, previa diffida, può adire le vie legali al fine di provvedere al recupero delle quote dovute nei confronti dell'ente maggiorate dagli interessi legali, come da legge.
3. Il comune che non ha provveduto a corrispondere in favore del consorzio le somme dovute al 31 dicembre dell'anno precedente, ad eccezione dei comuni in

dissesto dichiarato, pur partecipando ai lavori dell'assemblea, non ha diritto al voto fino a quando non viene regolarizzata la posizione debitoria. Il comune, che ha regolarizzato la propria posizione debitoria, partecipa, con diritto di voto, alla prima assemblea successiva all'approvazione del bilancio consuntivo.

I comuni debitori non concorrono al raggiungimento del numero legale dell'Assemblea.

Art. 30

Bilancio

1. Il bilancio di previsione pluriennale è lo strumento di programmazione a lungo termine che, aggiornato di anno in anno, rappresenta l'attività amministrativa e finanziaria nell'arco di tempo considerato.
2. Il bilancio di previsione annuale è lo strumento dell'azione politico- amministrativa del consorzio. In esso vengono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dell'anno.

Art. 31

Documento unico di programmazione

1. Il Documento unico di programmazione (Dup) è il quadro di riferimento del bilancio di previsione annuale. Essa considera lo stato generale dei servizi e tiene conto di tutti gli atti programmatici approvati dall'ente. In essa sono evidenziate tutte le risorse sia di carattere ordinario che straordinario.

Art. 32

Rendiconto della gestione

1. Il rendiconto della gestione del consorzio è approvato dall'Assemblea consortile entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Il Direttore deve presentare al Consiglio di Amministrazione il rendiconto, con una relazione illustrativa dell'attività gestionale, entro il 30 aprile.
3. Il rendiconto deve essere successivamente trasmesso al Revisore, per l'attestazione della corrispondenza dello stesso alle risultanze della gestione. Il rendiconto con la relazione del Revisore viene rimesso all'Assemblea nei termini di cui al precedente primo comma.

Art. 33

Servizio di tesoreria

1. Il consorzio ha un proprio tesoriere.
2. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio di Amministrazione, con procedimento di gara a evidenza pubblica, a un istituto di credito operante in uno dei Comuni consorziati

TITOLO V VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 34

Interventi degli Amministratori

1. I componenti dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione hanno diritto a ottenere dagli uffici del consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del proprio mandato.
2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti al segreto, nei casi previsti dalla legge .

Art. 35

Collegio dei Revisori dei Conti

1. La revisione economico-finanziaria del consorzio è affidata ad un Collegio di Revisori, costituito di tre elementi, nominato dall'Assemblea a maggioranza assoluta, con le modalità previste dall' art. 234, c. II, del D. Lgs 267/2000.
2. Al Revisore dei conti si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge. Dura in carica tre anni, è revocabile per inadempimento del suo mandato ed è rieleggibile per una sola volta.
3. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi del Consorzio e possono depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi di governo.
4. I Revisori collaborano con l'Assemblea nella funzione di controllo e di indirizzo, secondo quanto previsto dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod.; esercitano, inoltre, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione assembleare del conto consuntivo del Consorzio
5. I Revisori dei conti rispondono civilmente, penalmente ed amministrativamente degli atti compiuti nell' esercizio delle loro funzioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente all'Assemblea consortile..

Art. 36

Controllo economico della gestione e regolamento di contabilità

1. Il Consorzio deve dotarsi di apposito regolamento di contabilità che disciplini gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità delle disposizioni previste e dei principi fissati dalla normativa di settore, nonché le modalità di trasferimento delle quote annue da parte degli Enti consorziati.
2. Il regolamento determina, inoltre, la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che il Direttore può sostenere in economia.

Art. 37

Trasparenza

1. Il consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'ente sono pubblici e ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione, ai sensi della legislazione vigente in materia.
2. Il consorzio, allo scopo di favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione consentono.
3. Presso la sede consortile è istituito un albo per le pubblicazioni degli atti, che per disposizione di legge debbono essere portati a conoscenza del pubblico.
4. Il consorzio deve garantire la massima accessibilità degli atti affissi a tutti i cittadini, anche se portatori di handicap motorio.

Art. 38

Accesso e partecipazione

1. Il Consorzio assicura ai titolari di situazioni giuridiche soggettive, nell' ambito dei procedimenti amministrativi. adeguate forme di partecipazione ai sensi della L. 241/90.
2. Al fine di promuovere la migliore tutela degli interessi collettivi, il Consorzio riconosce il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, a presentare istanze, petizioni e



proposte.

3. Il Consorzio rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività.
4. I modi ed i termini di esercizio degli istituti di partecipazione ed accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.
5. Le forme di partecipazione alla vita pubblica locale sono riconosciute, ai sensi della L. 203/94 e del D.Lgs. 286/98 anche in favore dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

TITOLO VI
NORME FINALI
Art. 39
Disposizioni
transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURL.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

EL COM. MUN. DE LA CA
DEBIDA A LA
COMUNIDAD

COMUNIDAD DE